



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Complectens Constitutiones Benedicti XIV. ab Anno 1752. usque ad
Annum 1757 - Cum Appendice ad Annos 1744. 1745. 1748

Luxemburgi, 1758

Subsequitur declaratio, quænam sint jura & Emolumenta ex temporali
jurisdictione promanantia, quæque onera ex hujusmodi emolumentis sint
in posterum sustinenda.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74789](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74789)

Subsequitur Declaratio, quænam sint jura & Emolumenta ex temporalis jurisdictione promanantia, quæque onera ex hujusmodi emolumentis sint imposterum sustinenda.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Motu proprio &c.

Moto proprio, in cui dichiarati, quali sieno i diritti e rendite della Giurisdizione temporale.

AVENDO Noi sotto questo medesimo giorno separati, divisi, e dismembrati dalli due Monasterj del Sagro Speco, e di Santa Scolastica di Subiaco, dell'Ordine di S. Benedetto, e dagli Abbati Commendatarj pro tempore, il dominio, governo, e giurisdizione temporale della Terra di Subiaco, e de' Castelli, e Luoghi Giurisdizionali da essa dipendenti, con tutti i proventi e rendite, che derivano da detta Giurisdizione temporale, e quelli e questi appropriati, applicati, ed incorporati in perpetuo alla Nostra Camera Apostolica, salva però sempre a suddetti Abbati Commendatarj la Giurisdizione Ecclesiastica e Spirituale, la Privativa della Pesca, e della Caccia, e salva ancora qualunque sorta di rendite, ed emolumenti non provenienti dalla sola giurisdizione, e governo temporale, come più largamente apparisce dalle Nostre Lettere Apostoliche sopra ciò spedite sub Plumbo; Ed essendoci in dette Lettere riservati di dichiarare, mediante la presente Cedola di Nostro Moto proprio, quali sieno li diritti, rendite, e proventi derivanti dalla detta Giurisdizione temporale; come si abbiano in avvenire da governare quanto al medesimo temporale le dd. Terre, Castelli, e Luoghi dell'Abbazia; e come si debba supplire alle spese occorrenti per lo stesso governo temporale. Quindi è, che avendo qui per espresso, e di parola in parola inserito l'intero tenore di dette Nostre Lettere Apostoliche, e volendo che questa Nostra Cedola si abbia e debba averse come parte integrante delle medesime: Di Nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra Sovrana Potestà, decretiamo, e dichiariamo, che i diritti, rendite, e proventi derivanti da detta Giurisdizione temporale sono:

Sono ridotti principalmente a cinque capi, e quali siano.

In primo luogo: Il Provento & affitto della Cancelleria, e Cancellerie Civili e Criminali dei Tribunali Laici, e degli Archivj, che attualmente sono, o potranno stabilirsi in avvenire in qualunque Terra e Luogo dell'Abbazia.

Secondo. La facoltà di deputare il Governatore di Subiaco, e i Giudici Subalterni d'ogni Luogo dell'Abbazia, e di esigere da essi Giudici Subalterni gli emolumenti, ch' erano soliti di pagare per la Spedizione delle Patenti; In ordine a che, trovandosi presentemente affittato, per l'affitto fattone dal defunto Abate Commendatario, alla Comunità della Cameraia il pascolo della montagna di Camposecco, per annui scudi duecento, con la facoltà di nominare il Podestà dell'istessa Terra; vogliamo, che si detragga dal detto affitto, e che tanto meno corrisponda quella Comunità al futuro Abate, quanto importa l'emolumento della patente della suddetta Podesteria, misurandolo e regolandolo da quello, che per la medesima è stato solito altre volte di pagarsi.

Terzo. Le carceri situate in mezzo la Terra di Subiaco vicino alla piazza, con l'abitazione annessa per uso dei Birri, con tutti i suoi stigli, e utensili, che dovranno servire per il Tribunale del Governo laicale; restano per uso e comodo del Tribunale Ecclesiastico le carceri esistenti nella Rocca e Palazzo spettante all'Abate Commendatario, al quale però dovrà darli liberamente anche l'uso, e comodo di dd. carceri laicali vicine alla piazza; fino a tanto che avrà fatto accomodare ed assortire degli stigli necessarj le suddette carceri della Rocca.

Quarto. Il Provento de' danni dati: quale vogliamo, che si regoli, tanto rispetto all'applicazione delle pene, quanto rispetto alla cognizione delle Cause, a tenore di quanto si prescrive colla Nostra Costituzione, che incomincia: Inveterata Republice incommoda: dei 25. Gennaio 1751.; non obstante che le Comunità dell'Abbazia nulla paghino in Camera per il provento delle suddette pene.

Quinto. Finalmente la Posta delle Lettere: volendo Noi, che questa non più camini, come caminava per lo passato, per mezzo d'un Postiglione deputato dall'Abate Commendatario, e stipendiato per la maggior parte da dd. Comunità, mediante una certa annua contribuzione; ma che resti, e si unisca con tutte le altre Poste del Nostro Stato Ecclesiastico, sotto l'appalto e disposizione del Generale delle Nostre Poste: Cosicchè le dette Comunità, e ciascuna di esse, rimangano in avvenire affatto libere da detta contribuzione, e ciascheduno, che in Roma o in Subiaco vorrà riscuotere le sue lettere, debba pagarne il porto, secondo la Tariffa stabilita tra la Nostra Camera, e il detto Generale delle Poste. Vogliamo però e dichiariamo, per quiete e indennità degli Abitanti & Uomini dell'Abbazia, che volendosi ne' giorni fuori di Posta mandare da qualunque Particolare Lettere o Pieghi per espresso, o per mezzo di qualche Vetturale, o di altri; niuno possa essere per ciò molestato, nè dal suddetto Generale delle Poste, nè da suoi Subappaltatori o Ministri.

S. 2. Siccome dunque abbiamo separato, e separiamo dall'Abbazia tutto quello, ch'è frutto ed emolumento della giurisdizione temporale, così per la dovuta corrispettività vogliamo, che sieno sgravati, e liberati la medesima Abbazia e li suoi Abbati Commendatarj pro tempore, di tutto quello, ch'è peso dell'istessa giurisdizione; onde non saranno essi in avvenire più obbligati a pagare il salario del Governatore di Subiaco, del Bargello, e Birri, e degli altri Ufficiali del Tribunale Secolare; ma dovranno unicamente soccombere a quelle spese, che saranno necessarie per l'esercizio della Giurisdizione Ecclesiastica, e servizio del loro Tribunale Abbaziale. E perchè questi stessi frutti, ed emolumenti derivanti dalla giurisdizione temporale, che abbiamo, come sopra, separati, e incamerati, li cediamo in perpetuo ed applichiamo fino da ora al Corpo delle Comunità della suddetta Abbazia; Quindi è che dovranno pensare in avvenire le Comunità medesime a sopportare i pesi dell'istessa giurisdizione: consistenti nel pagamento di scudi cento annui al Governatore di Subiaco; scudi trecento al Bargello, con l'obbligo di tenere al suo servizio undici Birri, a quali dovranno somministrarsi i soliti utensili, quando sono in giro per servizio di giustizia dei luoghi dell'Abbazia; scudi ventiquattro al Procuratore de' Poveri, ch'è obbligato a difendere i Carcerati; scudi nove e bajocchi sessanta al Mandatario; scudi tre e bajocchi sessanta per provvedere giornalmente i Carcerati di acqua; scudi otto e bajocchi sessanta per il Cappellano, che deve celebrare in ogni Festa la Santa Messa nella Cappella delle Carceri; e scudo uno per la cera in servizio della suddetta Cappella, nella istessa guisa appunto, che si è costumato fin' ora: Al qual effetto, se mai per avventura non corrispondessero li frutti & emolumenti come sopra incamerati, e rispettivamente ceduti, al pieno dei divisati pesi, vogliamo, che sieno tenute a supplire con la dovuta proporzione a tutto quello, che mancherà, le Comunità dell'Abbazia suddetta; le quali potendo all'incontro sollevarsi, come ci è noto, da molti pesi, che soffrivano in tempo del governo dei passati Abbati Commendatarj, non verranno perciò a risentire nessun aggravio mag-

Pesi annessi alla Giurisdizione temporale, da quali vien sgravata l'Abbazia.

Ed addossati alle Comunità, da sostenerli con li Emolumenti ceduti loro.

Con l'obbligo di supplire del proprio quando non fossero sufficienti.

Forma da osservarsi in avvenire nel governo temporale.

giore. Come pure vogliamo, che sia cura e pensiero delle stesse Comunità, il trovare e stabilire la maniera, mediante cui i salarij, e provvisoni, come sopra, assegnate agli Ufficiali, e Ministri del Tribunale del Governo, sieno puntualmente pagate di mese in mese. Finalmente tutte le Terre, Castelli, e luoghi della predetta Abbazia, vogliamo, che in avvenire si governino nella maniera, che sono state governate finora da un Governatore Generale, che risegga in Subiaco, e da altri Giudici Subalterni, chiamati Podestà, che riseggano in ogni Terra, e Castello, quali Giudici Subalterni però non avranno giurisdizione maggiore di quella, che hanno avuta per lo passato; e vogliamo ancora, che le Nostre Congregazioni della Consulta, e del Buon Governo abbiano sopra le medesime Terre, Castelli, e Luoghi quella sopraintendenza, e superiorità, che hanno, secondo le rispettive loro incombenze, e secondo le Costituzioni e Riforme Apostoliche, negli altri Luoghi del Nostro Stato Ecclesiastico immediato: per essere così mente e volontà Nostra espressa.

Conferma delle cose precedenti.

§. 3. Volendo e decretando, che alla presente Nostra Cedola di Moto proprio, benchè non esibita, nè registrata in Camera, e ne' suoi libri, non possa mai darsi nè opporsi di surrezione, orrezione, nè alcun altro vizio, o difetto della Nostra volontà, ed intenzione, anzi vogliamo, che vaglia, e debba aver sempre ed in perpetuo il suo effetto, esecuzione, e vigore, colla semplice Nostra Sottoscrizione, benchè non vi sieno stati chiamati, sentiti, o citati li detti due Monasterij del Sagro Speco, e di Santa Scholastica di Subiaco dell'Ordine di S. Benedetto, e gli Abbati Comendatarj pro tempore, ed altre qualsivieno persone, ancorchè privilegiate e privilegiatissime, che vi avessero o pretendessero avervi interesse, e che per comprenderle fosse bisogno di special menzione: Non ostanti la Bolla di Pio IV. Nostro Predecessore de registrandis, la regola della Nostra Cancelleria de jure questuo non tollendo, e qualsivieno altre Costituzioni, ed Ordinazioni Apostoliche Nostre, e de Nostri Predecessori, Leggi, Statuti, Riforme, Stili, Usi, Consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario; alle quali tutte e singole, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserito, e registrato, e supplendo colla pienezza della Nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio, e difetto quantunque sostanziale, e formale, che vi potesse intervenire, per questa volta sola, e per la piena e total esecuzione di quanto si contiene nella presente Nostra Cedola di Moto proprio, ampiamente ed espressamente deroghiamo.

Deroghè.

Data 7. Novemb. 1753. del Pontificato 14.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo questo dì 7. Novembre 1753.

BENEDICTUS PP. XIV.

Congregationis Cameralis Decreta, quibus privilegia liberæ extractionis, & exemptionis a Datis, aliisque oneribus, in Ducatu, & Provincia Ferrariæ, prævio accuratissimo examine, vel approbata fuerant, vel rejecta, vel super iidem moderatio aliqua implorata, iterato confirmantur.

BENEDICTUS EPISCOPUS,

Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.

CIRCUMSPECTA Romani Pontificis providentia generales quidem leges publico bono latas atque statutas ita opportune temperare non recusat, ut peculiaria privilegia in privatorum commodum iustis de causis Apostolica liberalitate concessa, in suo robore manere permittat; Sed simul etiam sollicitè cavere non negligit, ut si quod vitium in hujusmodi Privilegiorum Titulo adsit, si forte eadem in usu ad personas vel bona in ipsis non comprehensa indebite extendi comperiantur, seu alias præscripti eorum limites, & conditiones iidem adjectæ nequaquam serventur, vel denique si quid in primæva eorum concessione inconsultè largitum fuisse dignoscatur; omnia quamprimum ad æquitatis & justitiæ terminos redigantur, prout, diligenti & maturo præmissis examine, rationi consentaneum, & ad Reipublicæ salutem, & Cameræ Apostolicæ indemnitate expediens fore judicatur.

§. I. Cum itaque Nos alias, dum plerisque Civitatibus atque Provinciis temporali Nostro & Apostolicæ Sedis dominio subiectis, perpetuam commercii libertatem, quoad plura rerum genera, sub certis providis legibus & conditionibus, per Nostram Constitutionem, decimo quinto Kalendas Augusti anno millesimo septingentesimo quadragesimo octavo editam, indulimus; generales tamen Prædecessorum Nostrorum Constitutiones, earundem rerum ex ipso Dominio extractionem vetantes, aliasque super solutionibus vectigalium & onerum, Cameræ Apostolicæ, seu aliis, in casibus permittæ extractionis, seu respectivè pro transitu & introductione, debitorum, diversis temporibus emanatas, firmas & ratas esse voluerimus; facile intelleximus, hujusmodi Constitutionum & Legum implemento, ad communem alioquin utilitatem & æquabile Ditionis Ecclesiasticæ regimen necessario, magna & multiplicia obstacula opponenda fore, ex parte complurium five personarum, five Societatum, & Corporum, quibus extrahendi licentiæ, ac exemptionum & immunitatum privilegia, variis rationibus, titulis, & formis, a Prædecessoribus Nostris concessa aut confirmata asserbantur. Itaque opportunum, seu potius necessarium duximus, singularum hujusmodi concessionum atque privilegiorum titulos, formas, atque tenores, ad accurati examinis trutinam revocare; factaque iusta titulorum approbandorum atque rejiciendorum distinctione, certam præscribere regulam ac methodum, juxta quam in Congregatione Camerali de eorundem Privilegiorum subsistentia, & vigore judicari deberet. Et quoniam in Ferrariensi Ducatu & Provincia complura hujusmodi privilegia a Romanis Pontificibus Prædecessoribus Nostris antiquitus concessa, seu confirmata, adesse ferebantur, de quorum firmitate, atque etiam amplitudine, aliter a præsentis Privilegiatis, aliter verò a Ministris Cameralibus, aliisque publicorum onerum Exactoribus &

Privilegia non temerè abreganda, sed suis limitibus coercenda, & ad Reipublicæ Salutem moderanda.

Commercii libertas sub certis legibus concessa in universa Ditione Status Ecclesiastici.

Obtentu Privilegiorum, ultra definitos limites extendi poterat, in damnum Cameræ Apost. & Civitatum.

Ideo eorum discussio, approbatio, & prescriptio Congregationi Camerali demandata.

Creditoribus,